

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

Ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 e art. 1 D.Lgs. 104/2020

Il giorno **24 agosto 2020** in via telematica si sono riuniti i signori:

- per l'Azienda **Manitalidea Spa** – rappresentata dall' **Avv. Vanessa Falco** assistita dal Consulente **Dott. Antonello Cammarota** -

- **Cinzia Bernardini** per la **Filcams CGIL**
- **Fabrizio Ferrari** per la **Fisascat CISL**
- **Marco Verzari** per la **Uiltrasporti UIL**
- **Simone Marinelli** per la **Fiom CGIL**

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda Manitalidea Spa in Amministrazione Straordinaria con sentenza n. 34/2020 del 4/02/2020 del Tribunale di TORINO nonché dal decreto emanato dal Tribunale di Torino del 20 Luglio che conferma l'Amministrazione Straordinaria, con sede legale in IVREA (TO) codice fiscale 074210019 con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale che applica il "CCNL Servizi Pulizie, Servizi Integrati, Multiservizi" sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti UIL, con n. 1.117 dipendenti occupati, alla data del 1 marzo c.a., sul territorio nazionale. La Società Manitalidea Spa appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27; eccezione fatta per la parte di attività rientrante anche nel Titolo I del D.Lgs. 148/2015 per specifici comparti

PREMESSO CHE

- Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, son state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura di molte attività;
- I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- A causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data **6 Aprile** le parti hanno sottoscritto un accordo volto ad attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015, ed anche l'integrazione salariale ordinaria (CIGO) prevista dal Titolo I Capo II art. 9 e seguenti del D. Lgs 148/2015, per nr. 9 settimane da fruirsi entro il **31/08/2020**;
- Visto il perdurare della crisi legata all'emergenza COVID-19, in data 19 maggio 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19" che prevede la possibilità di incrementare di ulteriori n. 5 settimane il periodo di ricorso ad ammortizzatori sociali;

- Le Parti, in data **29 Maggio**, hanno sottoscritto pertanto un accordo di proroga del ricorso ad ammortizzatori per ulteriori nr. 5 settimane;
- In data **16 Giugno** Il Governo, tramite D.L. n. 52, ha consentito l'anticipo della fruizione di nr. 4 settimane di Ammortizzatori Sociali con causale COVID-19 inizialmente prevista per il mese di settembre.
- Le Parti, in data **19 Giugno**, hanno sottoscritto pertanto un accordo di proroga del ricorso ad ammortizzatori per ulteriori nr. 4 settimane;
- Con Decreto Legge n° 104 del 14 Agosto 2020 è stata concessa la possibilità di presentare domanda di concessione di Cassa Integrazione ordinaria (CIGO) e Fondo d'Integrazione Salariale per ulteriori 9 settimane e con decorrenza dal **13 Luglio 2020**.
- Le nr. 9 settimane, riguardano il personale occupato nelle attività di Facility Management (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia, manutenzione, ausiliario, assistenza da remoto, gestione energia e calore, opere edili) nonché quelle amministrative, di coordinamento e di supporto alla gestione operativa dei locali interessati dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale (allegato 1).
- Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa continua ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

- Alla luce della sospensione dell'attività di cui sopra, la volontà espressa e la necessità di garantire tempestivamente una risposta di tutela e salvaguardia per le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti nella sospensione e riduzione oraria, le Parti hanno individuato nel trattamento di assegno ordinario FIS Covid-19 e trattamento di Cassa Integrazione ordinaria (CIGO) secondo le previsioni dell'art. 1 del Decreto Legislativo n° 104/2020 gli strumenti per garantire quanto espresso in premessa.
- La Società a copertura delle ore di mancata prestazione lavorativa a causa della chiusura totale o parziale delle unità operative per l'attuazione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, procederà alla richiesta fino ad un massimo di 9 settimane di Assegno Ordinario FIS COVID-19 e trattamento di Cassa Integrazione ordinaria ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n° 104 del 14 Agosto 2020, dal **13 luglio al 12 settembre 2020**.
- La misura massima dell'intervento ipotizzato interesserà quindi complessivamente per n.113 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a **26.040** come da allegato elenco.
- La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
- Alla luce della situazione di crisi economica e finanziaria che ha determinato l'attuale Amministrazione Straordinaria, emersa anche nell'incontro tra le Parti e con i Commissari giudiziali del 3 aprile 2020, l'Azienda farà richiesta di erogazione dell'assegno ordinario e cassa integrazione ordinaria (CIGO) direttamente da parte dell'INPS, così come reso possibile dall'art. 19 comma 5 del D.L. 18, nelle misure e nelle modalità stabilite dall'istituto;
- L'azienda, previo coinvolgimento delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
- Le parti convengono altresì in relazione al punto precedente di incontrarsi, in caso di difficoltà sopravvenute, per individuare soluzioni sostenibili per l'impresa e per i lavoratori;

- Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
- Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti di miglior favore che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
- Le parti si danno atto di aver sottoscritto il presente accordo in coerenza con le previsioni dei decreti n° 18 del 17 Marzo 2020 (convertito in Legge 27/2020), n° 34 del 19 Maggio 2020 (convertito in Legge 77/2020), n° 52 del 16 Giugno 2020 (abrogato dall'art. 1 della legge 77/2020) nonché n° 104 del 14 agosto 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l' Azienda Manitalidea Spa



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria::

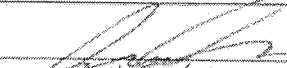
Filcams CGIL



Fiom CGIL



Fisascat CISL



Ultrasporti UIL

